



ASSISTENZA SOCIALE AD EXTRACOMUNITARI CON DISABILITÀ

Gli stranieri, maggiorenni o minorenni, regolarmente residenti in Italia possono presentare domanda di visita di **accertamento di invalidità civile**, cecità o sordomutismo, se colpiti da malattie o eventi invalidanti.

Il riconoscimento di invalidità civile permette di accedere ad una serie di facilitazioni: l'erogazione dell'assegno di accompagnamento; l'indennità di frequenza per minori che frequentino la scuola; l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato al lavoro; l'erogazione di presidi sanitari (protesi, ossigeno, presidi per l'incontinenza, etc); punteggio per l'assegnazione di case popolari; assegno di invalidità o pensione di inabilità.

La **domanda** per essere sottoposti a visita di accertamento di invalidità civile va inoltrata con raccomandata a/r alla Commissione Medica presso l'ASL (Ufficio invalidi civili) di effettiva residenza dell'interessato.

L'istanza si presenta su un modello prestampato dell'ASL, in cui riportare dati anagrafici, autocertificazione relativa al fatto che la menomazione non dipende da causa di lavoro, servizio o di guerra e l'impegno a comunicare ogni variazione di quanto sottoscritto.

A questo modello si allega la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, fatta dal medico curante e, solo per gli stranieri, la fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

La persona che ha fatto richiesta di accertamento di invalidità civile sarà, quindi, sottoposta a **visita della Commissione Medica**. Al momento della visita medica dovrà essere consegnata tutta la documentazione sanitaria riguardante la patologia già dichiarata nella certificazione redatta dal medico curante e il richiedente potrà farsi assistere da un medico di fiducia se lo ritiene opportuno.

Nel caso in cui la persona si trovi nell'impossibilità di recarsi a visita presso la Commissione Medica, può chiedere la visita domiciliare motivando l'impedimento con idonea documentazione sanitaria (*7° comma, art. 1, DPR 698/94*).

Se la persona invalida non è in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare.

Solo gli stranieri in possesso di carta di soggiorno possono godere di benefici economici.

Oltre all'accertamento dell'invalidità civile è anche possibile presentare richiesta di **riconoscimento dello stato di handicap** (Legge 104/92).

La domanda per l'accertamento dello stato di handicap va redatta su un apposito modulo che può essere richiesta alla ASL, alla Commissione per il riconoscimento dell'Invalidità Civile, ai patronati.

Al modulo si deve allegare il certificato del medico curante e il verbale di riconoscimento dell'Invalidità Civile. La domanda deve essere inviata tramite raccomandata a/r alla Commissione Medica per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della L. 104/92.

La persona disabile viene visitata dalla Commissione Medica dell'Azienda, composta da tre medici e integrata da un operatore sociale e da uno specialista (individuato a seconda della disabilità della persona). La documentazione clinica può essere presentata al momento della visita.

Se viene accertata la condizione di handicap grave è possibile usufruire di:

- detrazioni fiscali (in sede di dichiarazione dei redditi);
- permessi lavorativi retribuiti – 3 giorni al mese - per il disabile stesso o per il familiare che lo assiste (la



domanda va presentata al datore di lavoro); qualora lo preferisca, in alternativa, l'interessato con handicap grave può usufruire di due ore di riduzione dell'orario giornaliero di lavoro;

- aspettativa retribuita per uno dei genitori del disabile - 2 anni nel corso della vita lavorativa del genitore per l'assistenza di figli anche adottivi, possibile dopo 5 anni dal riconoscimento dell'handicap - (la domanda va presentata al datore di lavoro);
- sostegno all'inserimento scolastico;
- contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche (la domanda va presentata al Comune di residenza);
- contributi per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati;
- esenzione dal pagamento del bollo auto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legislazione specifica per gli stranieri

- **Legge 6 marzo 1998, n. 40:** Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (*G.U. n. 59 del 12 marzo 1998 - S. O. n. 40*) prevede l'equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno (e dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani, per quanto riguarda la fruizione delle provvidenze anche economiche riservate ai minorati civili.
- **Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286:** Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (*G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O. n. 139*) prevede che gli stranieri non possono godere delle relative prestazioni economiche se non sono in possesso della **carta di soggiorno**, rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (Decreto Legislativo 286/98, art. 9).
- **Legge 30 luglio 2002, n. 189:** Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (*G.U. 26 agosto 2002, n. 199, S. O.*) (art. 9) ha elevato il limite minimo da cinque a sei anni.
- **Legge 23 dicembre 2000, n. 388:** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*G. U. n. 302 del 29 dicembre 2000 - S. O. n. 219*)